

DELIBERAZIONE N. 10

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: **Bilancio consolidato anno 2016 del Gruppo Amministrazione Pubblica COUB VCO. Individuazione componenti del gruppo Coub VCO e del perimetro di consolidamento.**

L'anno **duemilasedici** addì **primo** del mese di **aprile** alle ore **17.00** presso gli uffici consortili, regolarmente convocato come da copia in atti, si è riunito il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
GENTINA ROBERTO	Presidente	PRESENTE
MAZZA CRISTINA	Vice presidente	PRESENTE
PETRONI RICCARDO	Consigliere	PRESENTE
BASSETTI VERA	Consigliere	PRESENTE
RONDINELLI ALESSANDRO	Consigliere	PRESENTE
TOTALE PRESENTI		5
TOTALE ASSENTI		0

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario e, constatata la presenza del numero legale, il Presidente, Avv. Roberto Gentina, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Bilancio consolidato anno 2016 del Gruppo Amministrazione Pubblica COUB VCO. Individuazione componenti del gruppo Coub VCO e del perimetro di consolidamento.

Delibera CdA n.10 del 01/04/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che

- questo Consorzio, per la pianificazione dei servizi afferenti la gestione dei rifiuti, si è costituito in data 12 aprile 2010 per effetto della fusione del Consorzio Servizi Verbania Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino "COB di VERBANIA", del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino Valle Ossola, "COB VALLE OSSOLA" e del Consorzio - Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbania Cusio Ossola "ATO VCO", secondo le disposizioni previste dall'art. 31 del vigente T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali e smi, e dall'art. 12 comma 5 della Legge Regionale n. 24/2002 e smi, tra i 77 Comuni facenti parte dell'intero bacino del VCO per le relative quote di partecipazione;

- si tratta di un consorzio tra Enti Locali avente esclusivamente funzioni amministrative di governo, che non gestisce attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, per il quale trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per gli Enti Locali in forza del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 140 del vigente T.U. Enti Locali approvato con il D.Legisl. n. 267/2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 1 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, gli enti locali di cui all'art. 1 comma 1 del D.Lgs 118/2011 e smi e dell'art. 2 D.Lgs 267/2000 e smi, compresi i consorzi tra comuni, sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato a decorrere dall'anno 2015;

RICHIAMATA, in particolare, la seguente normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate:

· Art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

"8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

· Art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017".

· Art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

· Gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118:

Articolo 11-bis

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

Articolo 11-ter

"1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'entelocale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali."

Articolo 11-quater

"1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari."

Articolo 11-quinquies

"1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione."

- Art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- Principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);

- Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

ATTESO che questo Ente, per la normativa prima richiamata, è tenuto ad applicare per il corrente anno 2016, le disposizioni sul bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio del bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del D. Leg. 118/2011;

RICORDATO che questo Ente, così come richiesto dall'art. 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014, con delibera dell'Assemblea Consortile, n. 8 del 30/03/2015, ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, dal quale risulta che lo stesso partecipa al capitale delle seguenti società:

Partecipazione **diretta**:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. ConSer VCO SpA | con la quota del 3,74% |
| 2. VCO Servizi SpA in liquidazione | con la quota del 4,99% |

Partecipazione **indiretta**:

1. VCO Trasporti Srl, essendo socio unico della stessa la società VCO Servizi SpA in liquidazione con il 100% delle quote;
2. Saia SpA (attualmente in concordato preventivo dal 21/05/2014), essendo partecipata per il 10,47% della società VCO Servizi SpA in liquidazione di cui sopra.

Risulta inoltre che questo Ente non ha nessuna altre adesione e/o partecipazione presso altri soggetti giuridici;

RILEVATO:

-che il richiamato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, contenuto nell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 3, relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi – oggetto, anche con riferimento a loro aggiornamenti, di approvazione da parte dell'organo esecutivo dell'Ente – concernenti:

elenco 1: gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto Gruppo Amministrazione Pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazione pubbliche o di imprese;

elenco 2: gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

ATTESO che il Gruppo Amministrazione Pubblica risulta costituito da:

- Organismi strumentali;
- Enti strumentali controllati;
- Enti strumentali partecipati;
- Società controllate;
- Società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;

VERIFICATO che, sempre in ordine agli aspetti di definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e con riferimento al citato principio contabile applicato nel bilancio consolidato:

- è rilevante il controllo – che può essere di diritto, di fatto e contrattuale – anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate;
- in fase di prima applicazione non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- ente e società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio in considerazione dell'irrelevanza, cioè nel caso in cui i rispettivi bilanci presentino una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del gruppo, con specifico riferimento al totale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi della gestione caratteristica;
- ente e società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio anche in considerazione dell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni ecc.);

CONSIDERATO che, in applicazione del citato Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, è stato predisposto l'elenco concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica come risulta dall'elenco A) allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO, inoltre che al fine della definizione del perimetro di consolidamento, si è verificata la sussistenza dei requisiti per l'eventuale esclusione degli organismi dal perimetro di consolidamento secondo il criterio dell'irrelevanza (in termini di bilancio) e secondo il criterio dell'impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese proporzionate;

RILEVATO, in particolare, che a seguito di detta verifica è risultato che nessuna delle società partecipate dirette dall'Ente rientra nel perimetro di consolidamento per il criterio dell'irrelevanza, avendo questo Ente una partecipazione inferiore al 10% nelle stesse (ConSer VCO SpA partecipazione del 3,74% e VCO Servizi partecipazione del 4,999%) come meglio risulta dall'elenco B), allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di assumere i provvedimenti di competenza;

VISTI gli articoli 31 e 140 del T.U. Enti Locali in ordine alla disciplina giuridica dei Consorzi intercomunali;

VISTI gli articoli 126 e seguenti del predetto T.U. Enti Locali, relativamente ai controlli sugli atti dei Consorzi ed in particolare sui controlli sul Bilancio;

VISTI gli articoli 149 e seguenti del predetto T.U. Enti Locali concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto;

DELIBERA

1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato anno 2016, quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica Coub VCO, oltre al Coub VCO, capogruppo, gli organismi partecipati di cui all'elenco A, e di seguito indicati:

- società ConSer VCO SpA;
- società VCO Servizi SpA in liquidazione.

2) di dare atto che a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti per l'eventuale esclusione degli organismi dal perimetro di consolidamento secondo il criterio dell'irrelevanza (in termini di bilancio) e secondo il criterio dell'impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese proporzionate, è risultato che non vi sono società partecipate dirette dell'ente da ricomprendere nell'area di consolidamento come meglio risulta dall'elenco B);

3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società ConSer VCO SpA, alla società VCO Servizi SpA in liquidazione, alla società VCO Trasporti Srl e alla società Saia SpA per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza degli stessi;

4) di disporre la pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito consortile www.consorziorigiutivco.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

5) di dichiarare la presente deliberazione, con separato ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. Enti Locali.

BILANCIO CONSOLIDATO - Anno 2016

Denominazione	Sede	Forma giuridica	Tipo di società	Capitale sociale/ fondo dotazione	Capogruppo intermedia (Sì/no)	Quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e ciascuno dei componenti del gruppo	% Voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria	Ragioni dell'inclusione nel bilancio consolidato	Ragioni dell'esclusione dal consolidato
SOCIETA' CONSER VCO SPA	VERBANIA	SOCIETA' PER AZIONI	Società a totale partecipazione pubbblica controllata	€ 2.307.042,00	si	3,74%			Irrilevanza del bilancio della partecipata
SOCIETA' VCO SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	VERBANIA	SOCIETA' PER AZIONI	Società a totale partecipazione pubbblica controllata	1.000.000,00	si	4,99%			Irrilevanza del bilancio della partecipata

ESCLUSE DAL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

SOCIETA' VCO TRASPORTI SRL	VERBANIA	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Società a totale partecipazione pubbblica controllata	€ 611.000,00	si	0,00%			PARTECIPAZIONE INDIRECTA SENZA NESSUN CONTROLLO
SOCIETA' SAIA SPA	VERBANIA	SOCIETA' PER AZIONI	Società a totale partecipazione pubbblica controllata	€ 3.876.198,00 - in concordato preventivo	si	0,00%			PARTECIPAZIONE INDIRECTA SENZA NESSUN CONTROLLO

BILANCIO CONSOLIDATO - Anno 2016

AREA DI CONSOLIDAMENTO

situazione al 31/12/2015

Denominazione	Verifica criterio irrilevanza							
	Attivo entità/Attivo capogruppo	P.N. entità/P.N. capogruppo	Ricavi car. entità/Ricavi car. capogruppo	% Partecipazione dell'ente capogruppo	Esistenza criterio irrilevanza (si/no)	Verifica criterio impossibilità (si/no)	Verifica altre motivazioni per esclusioni	Area di consolidamento (Si/no)
società ConSer VCO SpA	€ 12.683.336,00	€ 2.526.779,00	€ 26.412.732,00	3,74%	SI	NO	NO	NO
società VCO Servizi SpA	€ 1.045.005,00	€ 994.540,00	€ -	4,99%	SI	NO	NO	NO

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Roberto Gentina

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziorefutivco.it il giorno 07/04/2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 07/04/2016

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/02/2016

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(immediata esecutività)

Dalla residenza consortile, addì 07/04/2016

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 07/04/2016



IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola